



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**

Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona

Numero Unico LND Liguria: 010995151

Pec: dplnd.savona@pec.it

E-mail: dp.savona@lnd.it – del.savona.segreteria@lnd.it

E-mail Giudice Sportivo: del.savona.giudice@lnd.it

E-mail Settore Giovanile e Scolastico: del.savona.sgs@lnd.it

E-mail Campi / Programma gare: dpsavona.campisportivi@lnd.it

Pronto A.I.A. Sezione Savona: 3248907049 – Sezione Albenga: 3397111201

Sito internet: <https://liguria.lnd.it/>

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 08/03/2025

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI S.G.S.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE LIGURIA

Segreteria

CANALE WHATS APP COMITATO REGIONALE LIGURIA

Si informano le Società che è stato attivato il canale WAHTS APP del Comitato Regionale Liguria, tramite il quale verrà data comunicazione della pubblicazione dei Comunicati Ufficiali (con trasmissione del relativo link di collegamento) e di ogni notizia utile riguardante l'attività del C.R. Liguria e delle Delegazioni Provinciali e Distrettuale.

Si riporta, a seguire, il link di collegamento al canale:

<https://whatsapp.com/channel/0029Vb7SCZX9sBI9JpolpU0n>

Si rende noto, inoltre, che verrà sospesa la trasmissione massiva tramite posta elettronica del Comunicato Ufficiale e dei relativi allegati; si invitano pertanto tutti gli interessati ad iscriversi al suddetto canale per essere aggiornati in tempo reale relativamente alla pubblicazione degli stessi.

**COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA
STAGIONE SPORTIVA 2024/2025**

SEMIFINALI

In data 07 marzo 2025 (venerdì), alle ore 12.00, presso la sede del Comitato Regionale Liguria, come da Comunicato Ufficiale n. 68/4 del 06.03.2025, si è tenuto il sorteggio per determinare l'ordine di svolgimento delle semifinali della manifestazione.

Il Sorteggio ha avuto il seguente esito:

Andata:

Semifinale S1: Voltri 87 – Cisano

Semifinale S2: Vezzano 2005 – Borgo Rapallo 98

Ritorno:

Semifinale S1: Cisano – Voltri 87

Semifinale S2: Borgo Rapallo 98 – Vezzano 2005

Modalità Tecniche e Date di svolgimento

Le gare saranno disputate nelle giornate infrasettimanali del 02 e 23 aprile 2025.

Sarà dichiarata vincente di ciascun accoppiamento la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti.

Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi supplementari di 15' ciascuno e, perdurando la parità, l'Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.

DECADENZA DAL TESSERAMENTO CALCIATORI DILETTANTI

Il sotto indicato calciatore ha richiesto la decadenza dal tesseramento per inattività, con documentazione conforme a quanto previsto.

<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>	<u>D. nascita</u>	<u>Matricola</u>	<u>Società di appartenenza</u>
<i>RALLI</i>	<i>Andrea</i>	<i>18.02.1983</i>	<i>4.311.971</i>	<i>A.S.D. SASSELLO</i>

Settore Giovanile e Scolastico

SVINCOLI CALCIATORI GIOVANI

Il sotto indicato calciatore ha richiesto la decadenza dal tesseramento per inattività, con documentazione conforme a quanto previsto.

<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>	<u>D. nascita</u>	<u>Matricola</u>	<u>Società di appartenenza</u>
<i>BORGHETTI</i>	<i>Matteo</i>	<i>14.08.2013</i>	<i>3.435.320</i>	<i>CALCIO NAVE SRL</i>

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE DI SAVONA

ORARIO UFFICI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

Si riporta di seguito l'orario degli uffici della Delegazione Provinciale di Savona:

	MATTINO	POMERIGGIO
Lunedì	09.30 – 13.00	14.00 – 16.00
Martedì	09.30 – 13.00	14.00 – 16.00
Mercoledì	09.30 – 13.00	14.00 – 16.00
Giovedì	09.30 – 13.00	14.00 – 16.00
Venerdì	09.30 – 13.00	14.00 – 18.00
Sabato e Domenica – e/o giorni festivi	CHIUSO	

Di seguito si riportano gli indirizzi mail degli uffici della Delegazione Provinciale di Savona invitando le Società a prenderne buona nota al fine di evitare di intasare le caselle di posta e di trasmettere all'ufficio preposto le relative comunicazioni:

Uffici	E-Mail
DELEGAZIONE PROVINCIALE	dp.savona@Ind.it
DELEGAZIONE PROVINCIALE (POSTA CERTIFICATA)	dplnd.savona@pec.it
DELEGATO PROVINCIALE	c.iannece@Ind.it
SEGRETERIA PROVINCIALE	del.savona.segreteria@Ind.it
SETTORE GIOVANILE e SCOLASTICO / ATTIVITA' DI BASE	del.savona.sgs@Ind.it
UFFICIO CAMPI / PROGRAMMAZIONE GARE	dpsavona.campisportivi@Ind.it
GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE	del.savona.giudice@Ind.it
UFFICIO TESSERAMENTO	mv.fanello@Ind.it

MODALITA' RECUPERI GARE RINVIATE, NON DISPUTATE, SOSPESSE O DA RIPETERE

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria ha confermato, per la prossima stagione sportiva, le modalità per il recupero delle gare rinviate, non disputate o sospese, che di seguito si riportano.

Salvo accordi tra le Società per anticipare la data di svolgimento rispetto alle modalità sotto indicate, da comunicarsi da parte di entrambe le Società in forma scritta e **firmate dal Dirigente Responsabile**, le gare rinviate, non disputate, sospese o per le quali è stata disposta la ripetizione, verranno recuperate come di seguito:

- La gara verrà recuperata il terzo mercoledì successivo alla data in cui avrebbe dovuto disputarsi;
- L'orario di inizio verrà fissato d'ufficio alle ore 18.00;
- In caso di concomitanze di gare sullo stesso campo, il Comitato Regionale determinerà orari ed ordine di svolgimento delle gare.

Quanto sopra è da intendersi subordinato ad eventuali esigenze legate al rispetto della regolarità dei campionati, in relazione alle quali il Comitato Regionale potrà disporre i recuperi in tempi più brevi rispetto a quelli indicati.

SPOSTAMENTO GARE

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria ha confermato, per la prossima stagione sportiva le modalità per le richieste di spostamento delle gare pubblicate sul Comunicato Ufficiale, che di seguito si riportano.

1. **Le richieste dovranno pervenire da parte di entrambe le Società in forma scritta e firmate dal rispettivo Dirigente Responsabile nei termini di seguito indicati: entro il martedì precedente la gara, se la stessa si disputa nel fine settimana, entro il giovedì antecedente la gara, se è programmata in giornata infrasettimanale;**
2. **L'accettazione delle richieste, dopo l'opportuna valutazione delle motivazioni addotte, sarà di esclusiva pertinenza del Presidente del C.R.Liguria o del Segretario dello stesso per le gare di competenza del Comitato Regionale, e del Delegato Provinciale o Distrettuale per quelle facenti riferimento alle Delegazioni;**
3. **Le richieste di cui al punto 1., qualora accolte, saranno gravate di una tassa di segreteria pari ad € 25,00 da addebitarsi alla Società richiedente;**
4. **Non saranno accettate richieste pervenute, da una o entrambe le Società, oltre i termini di cui al punto 1. o in difetto delle modalità nello stesso indicate.**

REGOLARITA' CAMPIONATI CONTEMPORANEITA' E TEMPO DI ATTESA

Si comunica che, al fine di assicurare la massima regolarità dei Campionati, tutte le gare degli ultimi **due turni** di Campionato/Torneo aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, verranno disputate in contemporaneità di data e di orario.

Si ritiene opportuno ricordare alle Società che le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.

Ai sensi dell'art. 54/3 delle N.O.I.F./F.I.G.C., il Comitato Regionale Liguria dispone sin da ora che il tempo di attesa, nelle due ultime gare di ciascun Campionato/Torneo di Calcio a 11, venga ridotto a 20' (venti minuti primi) e che il tempo di attesa, nelle ultime due gare di ciascun Campionato di Calcio a 5, venga ridotto a 15' (quindici minuti primi).

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

ATTIVITA' DI BASE – COMUNICAZIONI / CONSEGNA REFERTI GARA CATEGORIA ESORDIENTI – PULCINI – PRIMI CALCI – PICCOLI AMICI

Si ricorda alle Società che Il referto delle gare, per tutte le categorie in epigrafe, dovrà essere scrupolosamente compilato dal Dirigente Responsabile della Società ospitante.

Al termine della gara lo stesso dovrà essere debitamente firmato dal Dirigente Responsabile della Società ospitante e dal Dirigente Responsabile della Società ospitata.

Altresì, si ricorda che i rapporti di gara e le relative distinte, vanno compilate in ogni loro parte, in modo chiaro e leggibile, per i giocatori, dirigenti e allenatori vanno indicati i rispettivi **numeri di tessera federale**, e che le stesse vanno firmate dal dirigente accompagnatore ufficiale.

I referti dovranno essere recapitati a mezzo posta elettronica all'indirizzo:

del.savona.sgs@Ind.it

Qualora il referto non pervenisse alla Delegazione entro la disputa della gara successiva, verrà applicata una sanzione di € 25,00 (venticinque).

Verrà altresì applicata una sanzione di € 10,00 (dieci) in caso di compilazione incompleta e/o illeggibile del rapporto di gara e delle relative distinte di gara.

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

DECISIONI

La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, composto dai Signori:

Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente - Relatore)

Avv. Matteo SAVIO (Componente)

Dr. Fabrizio FAILLACI (Componente)

all'udienza tenutasi da remoto del 4 marzo 2025 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito al reclamo presentato dalla società TRASTESE avverso provvedimenti del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova pubblicati con C.U. n. 51 del 20 febbraio 2025 (Promozione).

* * * * *

Il Giudice sportivo ha inflitto alla società TRASTESE le sanzioni dell'ammenda e della penalizzazione di un punto in classifica, per responsabilità oggettivamente ascrivibile al comportamento di una pluralità dei suoi sostenitori, che per l'intero secondo tempo di gioco rivolgevano continuativamente ingiurie e insulti nei confronti del d.d.g., rendendosi inoltre colpevoli di esclamazioni a matrice fascista, configuranti quindi propaganda ideologica vietata dalla legge ai sensi dell'art. 28 primo comma C.G.S., e come tale da sanzionare ai sensi del relativo quarto comma.

Dal referto arbitrale, risulta che effettivamente i sostenitori della Trastese abbiano proferito espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara, nonché della FIGC.

Quanto alle cosiddette "esclamazioni di matrice fascista", Questa Corte osserva che i sostenitori della Trastese non abbiano fatto altro che inneggiare alla vittoria della propria squadra; circostanza, questa, del tutto normale nell'ambito di una competizione calcistica e non certo sintomatica di una forma di propaganda vietata dalla legge.

Si rileva, sul punto, che se da un lato certe esclamazioni possano richiamare un certo periodo storico, è d'altra parte indubitabile che determinate espressioni siano considerabili neutre e prive di esclusiva connotazione afferente all'epoca fascista.

Alla luce di quanto sopra, si impone una riduzione dell'ammenda, che può essere quantificata, considerata la categoria di appartenenza, in € 50,00 e l'eliminazione del punto di penalizzazione.

Per quanto attiene, la squalifica inflitta al Signor Massimiliano MAROTTA, lo stesso è stato inibito fino al 17 marzo 2025 “per aver rivolto nei confronti del d.d.g. una pluralità di espressioni offensive e ingiuriose al termine del primo tempo, e per aver continuato in tale atteggiamento anche dopo essersi collocato sugli spalti in seguito all'espulsione ricevuta”.

Trattasi, dunque, di sanzione inferiore al mese di inibizione e, dunque, non reclamabile ai sensi dell'art. 137 co. 3 lett. b) C.G.S..

Pertanto, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile *in parte qua*.

P.T.M.

la Corte Sportiva d'Appello, in riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Provinciale nei confronti della società TRASTESE riduce l'ammenda ad € 50,00 ed elimina la sanzione del punto di penalizzazione.

Conferma l'inibizione nei confronti del Signor Massimiliano MAROTTA.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

~~~~~  
**La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, composto dai Signori:**

**Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente - Relatore)**

**Avv. Matteo SAVIO (Componente)**

**Dr. Fabrizio FAILLACI (Componente)**

**all'udienza tenutasi da remoto del 4 marzo 2025 ha pronunciato la seguente**

**DECISIONE**

**in merito al reclamo presentato dalla società FORZA E CORAGGIO avverso provvedimento del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 64 del 20 febbraio 2025 (Promozione).**

\*\*\*\*\*

La società FORZA E CORAGGIO è stata sanzionata con l'ammenda pari ad € 200,00 “per la condotta dei propri sostenitori i quali rivolgevano al ddg espressioni gravemente ingiuriose e sessiste. Inoltre, al termine della gara permettevano ad un soggetto riconducibile alla compagine societaria, per via dello stemma apposto sulla maglietta, di accedere alla zona degli spogliatoi e di rivolgere ai giocatori e all'allenatore della squadra avversaria espressioni gravemente ingiuriose”.

In altre parole, il Giudice di prime cure ha ritenuto la sussistenza di una condotta discriminatoria ai sensi dell'art. 28 co. 4 C.G.S..

La reclamante ha dedotto l'insussistenza delle condotte in contestazione ed ha indicato, tra gli altri, come testimone presente ai fatti il Signor Loris PEDRONI, Presidente della Sezione AIA della Spezia, che è stato sentito da Questa Corte per le vie brevi.

Il teste ha dichiarato di aver udito diverse ingiurie rivolte al direttore di gara e che, peraltro, le offese a matrice sessista erano state proferite soltanto da un sostenitore del Forza e Coraggio.

Come è noto, ai sensi dell'art. 28 co. 4 CGS “le società sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”.

Nel caso di specie, tenuto conto della testimonianza di cui sopra a mente della quale solo un sostenitore della reclamante avrebbe rivolto espressioni sessiste all'arbitro, le ingiurie in commento non possono essere qualificate come discriminatorie, essendo il fatto in privo di quelle connotazioni di “dimensione e percezione reale del fenomeno” necessarie al fine di poter considerare tali le espressioni di matrice sessista segnalate dal direttore di gara.

L'ammenda, pertanto, va ridotta ma non annullata, essendo diversamente pacifico che i sostenitori della ricorrente abbiano comunque rivolto espressioni ingiuriose ed irrispettose all'indirizzo del direttore di gara e che un soggetto non autorizzato abbia fatto ingresso in area riservata ed abbia ivi tenuto una condotta gravemente antisportiva.

Alla luce di quanto sopra, l'ammenda può essere quantificata in complessivi € 100,00.

**P.T.M.**

La Corte Sportiva d'Appello, in parziale riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Regionale, riduce la sanzione inflitta alla società FORZA E CORAGGIO a € 100,00 di ammenda.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

**DISPOSITIVI**

**La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, composto dai Signori:**

**Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente)**

**Avv. Matteo SAVIO**

**Dott. Fabrizio FAILLACI (Relatore)**

**all'udienza del 4 marzo 2025 ha pronunciato la seguente**

**DECISIONE (dispositivo)**

**Reclamo della società USD CANALETTO SEPOR avverso la decisione-delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale F.I.G.C., pubblicata in data 20 febbraio 2025 sul C.U. n. 39, in merito alla sanzione di squalifica fino al 28 aprile 2025 inflitta in occasione della gara contro la società COLLI 2024 del 15.02.2025 (U14 PROVINCIALI C11 MASCHILE - GIRONE A) nei confronti del proprio allenatore, Massimiliano BROGI: *“Per aver tenuto un comportamento aggressivo nei confronti del D.G., profferendo parole gravemente offensive nei suoi confronti, e lesive verso la classe arbitrale. Una volta allontanatosi dal terreno di giuoco a seguito del provvedimento di espulsione, continuava a lamentarsi, dagli spalti, nei confronti del D.G.”***

\*\*\*\*\*

**P.Q.M.**

La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria accoglie il reclamo presentato dalla società USD CANALETTO SEPOR e in riforma riduce la squalifica fino al 28 aprile 2025 a 4 gare effettive nei confronti dell'allenatore Massimiliano BROGI.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata e addebitata in acconto.

~~~~~

La Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, composta dai Signori:

Avv. Aldo Nappi - Presidente

Avv. Fabrizio Faillaci

Avv. Matteo Savio - Relatore

All'udienza del 4 Marzo 2025 ha pronunciato la seguente

Decisione

In merito al reclamo presentato dalla Società Serra Riccò 1971 avverso il provvedimento di squalifica per tre giornate del giocatore Signor Federico Sanguineti, irrogato dal Giudice Sportivo Territoriale con decisione pubblicata in data 20 Febbraio 2025 con il Comunicato Ufficiale n. 62 in pari data (Gara: Serra Riccò 1971 – Praese 1945 del 16/02/2025, Campionato Eccellenza, Girone A)

[omissis]

PQM

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria, accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla Società Serra Riccò 1971 avverso la sanzione della squalifica per tre giornate inflitta al giocatore Signor Federico Sanguineti e per l'effetto ridetermina da tre giornate a due giornate effettive, la squalifica inflitta a carico del giocatore.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

Errata Corrige

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA SAVONA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

La classifica del Campionato in epigrafe:

CLASSIFICA		GIRONE 'B'										
r (Società)=Ritirata	e (Società)=Esclusa				* (Società)=Fuori			Classifica				
Squadra	Pun	!Gio	Vin	Nul	Per	!	Gf	Gs	Dif.	!Pen		
VELOCE 1910	32	!	14	10	2	2	!	29	12	17	!	0
NOLESE R.G. 1946 2001	29	!	14	10	2	2	!	31	13	18	!	3
VIRTUS DON BOSCO	29	!	14	9	2	3	!	30	19	11	!	0
PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD	26	!	14	8	2	4	!	28	20	8	!	0
PALLARE CALCIO	20	!	14	5	5	4	!	22	22	0	!	0
BARDINETO	19	!	14	5	4	5	!	26	24	2	!	0
SASSELLO	18	!	14	5	3	6	!	20	21	1-	!	0
MURIALDO	16	!	14	5	1	8	!	23	29	6-	!	0
QUILIANO&VALLEGGIA	15	!	14	4	3	7	!	18	21	3-	!	0
PLODIO 1997	15	!	14	4	3	7	!	17	23	6-	!	0
ROCCHETTESE	10	!	14	2	6	6	!	24	29	5-	!	2
CENGIO	1	!	14	0	1	13	!	7	42	35-	!	0

pubblicata sul C.U. N° 61/25 del 06/03/2025, deve intendersi annullata causa un refuso tipografico e, letta come qui di seguito indicato:

CLASSIFICA		GIRONE 'B'										
r (Società)=Ritirata	e (Società)=Esclusa				* (Società)=Fuori			Classifica				
Squadra	Pun	!Gio	Vin	Nul	Per	!	Gf	Gs	Dif.	!Pen		
VELOCE 1910	32	!	14	10	2	2	!	29	12	17	!	0
NOLESE R.G. 1946 2001	29	!	14	10	2	2	!	31	13	18	!	3
VIRTUS DON BOSCO	29	!	14	9	2	3	!	30	19	11	!	0
PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD	26	!	14	8	2	4	!	28	20	8	!	0
PALLARE CALCIO	20	!	14	5	5	4	!	22	22	0	!	0
BARDINETO	19	!	14	5	4	5	!	26	24	2	!	0
SASSELLO	18	!	14	5	3	6	!	20	21	1-	!	0
QUILIANO&VALLEGGIA	18	!	14	5	3	6	!	18	19	1-	!	0
PLODIO 1997	15	!	14	4	3	7	!	17	23	6-	!	0
MURIALDO	13	!	14	4	1	9	!	21	29	8-	!	0
ROCCHETTESE	10	!	14	2	6	6	!	24	29	5-	!	2
CENGIO	1	!	14	0	1	13	!	7	42	35-	!	0

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale in Savona il 08/03/2025.

IL SEGRETARIO
Giovanni Fantino

IL DELEGATO
Prof. Carmine Iannece